



ORIGINALE

REPUBBLICA ITALIANA

18895/2015 oggetto

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Danno da
emotrasfusione

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

R.G.N. 26583/2012

TERZA SEZIONE CIVILE

Cron. 18895

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Rep. C.I.

Dott. GIUSEPPE MARIA BERRUTI - Presidente -

Ud. 07/07/2015

Dott. PAOLO D'AMICO - Consigliere -

PU

Dott. GIUSEPPINA LUCIANA BARRECA - Consigliere -

Dott. MARCO ROSSETTI - Rel. Consigliere -

Dott. ANTONELLA PELLECCIA - Consigliere -

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 199/00 in quanto:
 disposto d'ufficio
 a richiesta di parte
 imposto dalla legge

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 26583-2012 proposto da:

EAM X elettivamente domiciliata in ROMA, VIA UFENTE 12, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO BRESMES, rappresentata e difesa dagli avvocati STEFANO BERTONE, STEFANO MARIA COMMODO giusta procura speciale in calce al ricorso;

- **ricorrente** -

contro

REGIONE LAZIO in persona del Presidente della Giunta Regionale pro tempore, UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA X in persona del Rettore pro tempore,

2015
1613

CASSAZIONE *del*

domiciliati ex lege in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, da cui sono
difesi per legge;

- *controricorrenti* -

nonchè contro

USL POLICLINICO X

A

SPA ;

- *intimati* -

avverso la sentenza n. 4420/2011 della CORTE
D'APPELLO di ROMA, depositata il 24/10/2011, R.G.N.
9085/2003;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 07/07/2015 dal Consigliere Dott. MARCO
ROSSETTI;

udito l'Avvocato MASSIMO DRAGONE per delega non
scritta;

udito l'Avvocato VINCENZO RAGO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARIO FRESA che ha concluso per
l'accoglimento del ricorso;



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Nel 1998 AME convenne dinanzi al Tribunale di Roma l'Università degli Studi di Roma "X", la Gestione Stralcio della USL Policlinico X e la Regione Lazio, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni da infezione da HIV, causata - secondo la prospettazione attorea - da una trasfusione eseguita nel Policlinico X

2. Con sentenza 18.9.2002 n. 34737 il Tribunale di Roma rigettò la domanda.

La sentenza venne appellata dalla parte soccombente.

3. La Corte d'appello di Roma con sentenza 24.10.2011 n. 4420 rigettò il gravame.

Sia il Tribunale che la Corte d'appello ritennero non esservi prova che l'infezione patita dalla paziente avvenne a causa della trasfusione eseguita nel Policlinico X

4. La sentenza d'appello è stata impugnata per cassazione da AME, con ricorso fondato su quattro motivi ed illustrato da memoria.

Resistono con controricorso la Regione Lazio e l'Università X

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Questioni preliminari.

1.1. L'Università e la Regione hanno eccepito la tardività del ricorso, sul presupposto che la sentenza d'appello venne notificata all'attrice il 26.7.2012, ed il ricorso per cassazione è stato consegnato per la notifica il 4.11.2012.

1.2. L'eccezione è infondata. Il termine di cui all'art. 325 c.p.c. decorre dal perfezionamento del procedimento notificatorio della sentenza, non dalla consegna di essa all'ufficiale giudiziario.



Nel caso di specie, la sentenza d'appello è stata consegnata dall'ufficiale giudiziario alla destinataria il 31.7.2012, e dunque alla data del 14.11.2012 non era spirato il termine per ricorrere.

2. Il primo motivo di ricorso.

1.1. Col primo motivo di ricorso la ricorrente sostiene che la sentenza impugnata sarebbe affetta da una violazione di legge, ai sensi all'art. 360, n. 3, c.p.c..

Si assumono violati gli artt. 1176, 1218, 1228, 2697, 2727, 2729 c.c.; 115 c.p.c.; il d.m. 15.1.1988 ed il d.m. 27.12.1990.

Espone, al riguardo, che la Corte d'appello avrebbe erroneamente addossato all'attrice l'onere di provare che essa fosse sana al momento di ingresso in ospedale.

1.2. Il motivo è manifestamente fondato.

In tema di danno da infezione trasfusionale, le Sezioni Unite di questa Corte hanno stabilito che *"competere al debitore [ovvero la struttura ospedaliera] dimostrare che l'inadempimento non era eziologicamente rilevante perché l'affezione era già in atto al momento del ricovero"* (Sez. U, Sentenza n. 577 del 11/01/2008, Rv. 600903, in seguito sempre conforme). mm

La sentenza d'appello ha palesemente violato tale principio, pretendendo che fosse non già l'ospedale e dimostrare che la paziente fosse già infetta al momento del ricovero, ma che fosse la paziente a dimostrare di essere stata sana al momento della trasfusione.

1.3. La sentenza va dunque cassata con rinvio alla Corte d'appello di Roma, la quale nel riesaminare il caso applicherà il seguente principio di diritto:

In tema di danno da infezione trasfusionale, è onere della struttura ospedaliera dimostrare che al momento della trasfusione il paziente avesse già contratto l'infezione per la quale domanda il risarcimento.

3. Il secondo motivo di ricorso.



3.1. Col secondo motivo di ricorso la ricorrente sostiene che la sentenza impugnata sarebbe affetta da una violazione di legge, ai sensi all'art. 360, n. 3, c.p.c..

Si assumono violati gli artt. 115, 116, 416 c.p.c.; 2697 c.c..

Espone, al riguardo, che la Corte d'appello avrebbe inammissibilmente da un lato rigettato la domanda attorea per difetto di prova del nesso di causa, e dall'altro le richieste istruttorie volte a dimostrare quel nesso di causa.

3.2. Il motivo resta assorbito dall'accoglimento del primo motivo di ricorso. Sarà comunque utile ricordare che *"il giudice non può, senza contraddirsi, imputare alla parte di non assolvere all'onere di provare i fatti costitutivi della domanda, e poi negarle la prova offerta"* (sono parole di Sez. U, Sentenza n. 789 del 29/03/1963, Rv. 261080; nello stesso senso Sez. 3, Sentenza n. 2631 del 20/10/1964, Rv. 303958, e Sez. 3, Sentenza n. 2505 del 05/10/1964, Rv. 303753).

3. Il terzo motivo di ricorso.

3.1. Col terzo motivo di ricorso la ricorrente sostiene che la sentenza impugnata sarebbe incorsa in un vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c..

Espone, al riguardo, che la Corte d'appello, per pervenire alla propria conclusione, avrebbe travisato il contenuto effettivo della consulenza tecnica disposta d'ufficio.

3.2. Anche questo motivo resta assorbito dall'accoglimento del primo.

4. Il quarto motivo di ricorso.

4.1. Col quarto motivo di ricorso (non formalmente inquadrato in alcuno dei vizi di cui all'art. 360 c.p.c.) la ricorrente invoca nella sostanza una nullità processuale ex art. 360, n. 4 c.p.c..

Espone, al riguardo, che sull'esistenza del nesso di causa tra la condotta della Regione e la malattia patita dall'attrice si era formato - nel rapporto



con la Regione - il giudicato, per effetto della sentenza con cui la Regione stessa era stata condannata a pagarle l'indennizzo *ex lege* 210/92.

4.2. Il motivo è manifestamente fondato.

Risulta infatti dagli atti che il Tribunale di Roma, con sentenza n. 23061 del 2004, ha espressamente accertato e motivato l'esistenza del nesso di causa tra la trasfusione eseguita nel Policlinico X e l'infezione patita dall'odierna ricorrente.

Tale accertamento fa stato tra AME e la Regione Lazio, ovviamente a nulla rilevando che in quel giudizio oggetto della domanda fosse il pagamento dell'indennizzo (che ovviamente andrà, dal giudice di rinvio, defalcato dal risarcimento), mentre oggetto del presente giudizio è il risarcimento del danno. E' sin troppo noto, infatti, che il giudicato si forma sugli accertamenti *in facto* compiuti nella sentenza, e non sui loro effetti giuridici.

5. Le spese.

Le spese del giudizio di legittimità e dei gradi precedenti di merito saranno liquidate dal giudice del rinvio, ai sensi dell'art. 385, comma 3, c.p.c..

▼ P.q.m.

la Corte di cassazione, visto l'art. 380 c.p.c.:

-) accoglie il primo ed il quarto motivo di ricorso; dichiara assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione;
-) rimette al giudice del rinvio la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità e di quelle dei gradi di merito.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile della Corte di cassazione, addì 7 luglio 2015.

Il consigliere estensore
(Marco Rossetti)

Marco Rossetti

Il Funzionario Giudiziaro
Innocenzo BATTISTA

Innocenzo Battista

Pagina 6

Il Presidente
(Giuseppe Maria Berruti)

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Oggi 4 SET. 2015

Il Funzionario Giudiziaro
Innocenzo BATTISTA

Innocenzo Battista